

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. 31.

**Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1974, n. 7, e 8 settembre 1978, n. 44, recanti norme in materia di « Consorzi-Fidi » fra titolari di piccole imprese.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Nell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, le parole « a carattere artigianale secondo fini di produttività » sono sostituite dalle parole:

« produttive del settore secondario, in attuazione dell'art. 19, II comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e ».

**Art. 2**

Il termine del 1 marzo 1979, stabilito dall'articolo unico della legge regionale 8 settembre 1978, n. 44, è prorogato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3**

All'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

«d) una dichiarazione, rilasciata dall'istituto mutuante, attestante l'entità degli affidamenti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento di bilancio, cui si riferiscono le domande».

Il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei Consorzi finanziati, per quanto concerne l'impiego del contributo secondo la destinazione di cui al I comma del precedente art. 2.

In caso di accertata violazione, la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 aprile 1979

Tomelleri